



COMUNE DI ANDRANO

Prov. di Lecce

ATTIVAZIONE DI NR. 4 TIROCINI EXTRACURRICULARI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE PER N. 4 TIROCINANTI DA ACCOGLIERE PRESSO IL COMUNE DI ANDRANO IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.88 DEL 23.10.2024.

In esecuzione alle Deliberazione di Giunta Comunale nr. 88 del 23/10/2024 si intende attivare 4 tirocini formativi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione di cui alla legge regionale 10 novembre 2023, n. 26 avente ad oggetto "Nuova disciplina in materia di tirocini extracurricolari"

Il Comune di Andrano intende, infatti, promuovere la realizzazione di tirocini quale misura formativa di politica attiva finalizzata a favorire l'arricchimento delle conoscenze e l'acquisizione di competenze professionali nonché l'inserimento o il reinserimento lavorativo ed anche soprattutto l'inclusione sociale, l'autonomia delle persone e la riabilitazione di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali.

I tirocini che verranno attivati saranno quindi soggetti alla disciplina contenuta nella Legge regionale n.26/2023.

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELL'INTERVENTO

Il presente Avviso ha per oggetto l'individuazione dei beneficiari in favore dei quali attivare i Tirocini di Inclusione Sociale da realizzarsi presso il Comune di Andrano. L'intervento prevede l'attivazione di quattro tirocini di inclusione sociale, ciascuno della durata di dodici mesi.

Il presente Avviso è rivolto a cittadini residenti nel territorio del Comune di Andrano e la relativa finalità si individua nella incentivazione all'inclusione sociale delle persone in condizioni di vulnerabilità, favorendo opportunità di inserimento nel mercato del lavoro o ricollocazione nell'ambito lavorativo.

ART. 2 – REQUISITI DEI DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Potranno presentare istanza di partecipazione alla misura dei Tirocini di inclusione sociale tutti i soggetti, a pena di inammissibilità, che alla data della pubblicazione del presente Avviso pubblico, risultino in possesso dei seguenti requisiti di seguito indicati:

- Essere residenti nel comune di Andrano;
- Avere un'età compresa tra 18 anni e i 64 anni;
- Non essere attualmente inseriti in progetti lavorativi e/o formativi e/o borse lavoro o averne usufruito negli ultimi tre mesi;
- non essere beneficiari di qualsivoglia misura di sostegno al reddito;
- aver già sottoscritto una dichiarazione di presa in carico da parte del Servizio Sociale e/o Sanitario professionale.

Potranno presentare domanda gli individui, per i quali sussista una “presa in carico sociale o socio sanitaria” (antecedente alla pubblicazione del presente Avviso) come definita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.160 del 29 dicembre 2023 nelle Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, di seguito riportate:

Presa in carico sociale: *“Funzione esercitata dal servizio sociale professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di identificare percorsi di accompagnamento verso l'autonomia”* così come definita nelle *“Linee-guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione”* approvate con accordo in Conferenza Stato Regioni il 22 gennaio 2015.

Presa in carico sanitaria e sociosanitaria: *La presa in carico sanitaria e sociosanitaria viene attuata nel rispetto delle previsioni normative di settore di seguito richiamate. - Articolo 21, commi 2 e 3, del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, che recitano: “2. Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'accesso unitario ai servizi sanitari e sociali, la presa in carico della persona e la valutazione multidimensionale dei bisogni, sotto il profilo clinico, funzionale e sociale. Le regioni e le province autonome organizzano tali attività garantendo uniformità sul proprio territorio nelle modalità, nelle procedure e negli strumenti di valutazione multidimensionale, anche in riferimento alle diverse fasi del progetto di assistenza. 3. Il Progetto di assistenza individuale (PAI) definisce i bisogni terapeutico-riabilitativi e assistenziali della persona ed è redatto dall'unità di valutazione multidimensionale, con il coinvolgimento di tutte le componenti dell'offerta assistenziale sanitaria, sociosanitaria e sociale, del paziente e della sua famiglia.” - Allegato 1 al decreto 23 maggio 2022, n. 77 - “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”. In tale contesto assume un ruolo centrale il “Progetto di salute”: “Tutti gli strumenti di gestione del Paziente a disposizione (es. Modelli di Stratificazione, Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali, Piano di Assistenza Individuale, Piano Riabilitativo Individuale) dovrebbero essere utilizzati in un'ottica integrata per la presa in carico olistica della Persona e dei suoi bisogni socioassistenziali attraverso la definizione del Progetto di Salute (“Planetary Health”). Il Progetto di Salute, definito al paragrafo 3 del citato allegato, “è uno strumento di programmazione, gestione e verifica; associa la stratificazione della popolazione alla classificazione del “bisogno di salute” identificando gli standard essenziali delle risposte cliniche socioassistenziali, diagnostiche, riabilitative e di prevenzione. Si attiva all'accesso della persona al SSN, tracciando, orientando e supportando la persona e i professionisti nelle fasi di transizione tra i diversi setting di cura, rende accessibili i diversi Progetti di assistenza individuale integrata (PAI) e Piani Riabilitativi Individuali (PRI) anche attraverso la Centrale Operativa Territoriale (COT) ed i sistemi di e-health.”, sociale integrata e il progetto personalizzato “*

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere attestato dall'aspirante tirocinante mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità al D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47, secondo il modello allegato al presente Avviso pubblico (Allegato A), con verifica di accertamento da parte dell'Amministrazione, dell'effettivo possesso. Ai sensi dell'art.75 del richiamato decreto, e fermi restando quanto previsto dall'art.76 dello stesso, l'accertamento della non veridicità di quanto dichiarato, in qualsiasi momento, comporterà la decadenza, previa adozione di motivato provvedimento, dai benefici previsti dal presente avviso pubblico e dagli eventuali effetti conseguenti. In caso di dichiarazioni mendaci i beneficiari, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

Il mancato possesso di uno solo dei requisiti comporta l'esclusione della domanda.

L'istanza di partecipazione è riservata ad un solo componente del nucleo familiare

ART. 3 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I Soggetti interessati dovranno far pervenire entro le ore **12.00 del 04.04.2025**, apposita domanda utilizzando esclusivamente il modello A allegato al presente avviso, attraverso una delle seguenti modalità:

- a mano in busta chiusa, indicando sulla busta la dicitura "AVVISO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DI N. 4 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE PRESSO IL COMUNE DI ANDRANO", da consegnare all'Ufficio protocollo con sede in Andrano, via

Michelangelo, 25, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, ovvero: lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00; martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00; mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00; giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

- tramite PEC all'indirizzo protocollo.comune.andrano@pec.it specificando nell'oggetto: "AVVISO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DI N. 4 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE PRESSO IL COMUNE DI ANDRANO";

Le domande non presentate nei termini e nelle modalità previste dal presente avviso saranno ritenute inammissibili ed escluse dalla selezione. Non farà fede il timbro postale e l'Amministrazione si solleva da ogni qualsivoglia responsabilità in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici; per l'invio tramite pec farà fede la ricevuta di avvenuta consegna.

Il modello di domanda dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dal candidato.

All'istanza di ammissione (Allegato A), dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Documento di riconoscimento in corso di validità;
- Documentazione attestante la presa in carico di cui all'art.2 del presente;

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni e/o informazioni utili alla valutazione dell'istanza pervenuta nei termini stabiliti.

ART. 4 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune di Andrano, nella persona del Responsabile del Procedimento, con la collaborazione dei Servizi Sociali comunali provvederà a verificare in capo a ciascun richiedente, il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al presente Avviso. Lo stesso Responsabile provvederà, inoltre, a redigere una graduatoria dei beneficiari sulla base dei criteri di seguito elencati:

CRITERI PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO		PUNTEGGIO MAX
SITUAZIONE FAMILIARE	N.1 FIGLIO A CARICO	2	10
	N.2 FIGLI A CARICO	4	
	N.3 FIGLI A CARICO	6	
	> 3 FIGLI A CARICO	8	
	PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE DI UN SOLO GENITORE CON FIGLI MINORI	10	
TITOLO DI STUDIO	NESSUN TITOLO	1	5
	DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	2	
	DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO	3	
	LAUREA	5	
TOTALE			15

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane. In caso di ulteriore parità, si seguirà il nucleo familiare più numeroso.

Nell'eventualità di non accettazione del tirocinio da parte degli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, si procederà allo scorrimento della stessa.

L'amministrazione provvederà alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale l'elenco (secondo le modalità previste dalle normative per la tutela della privacy) riportante i tirocinanti ammessi a partecipare ai Tirocini di inclusione.

ART.5 - PROGETTO PERSONALIZZATO

L'attivazione dei tirocini avviene sulla base di una convenzione che definisce gli obblighi a carico del soggetto promotore e del soggetto proponente/ospitante e di un progetto formativo personalizzato, il cui modello è stato approvato con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche e Mercato del Lavoro 13 marzo 2024 n.60. Il progetto formativo personalizzato, sulla base delle indicazioni fornite dalla competente struttura regionale in materia di politiche del lavoro, contiene tra l'altro il contesto organizzativo e del progetto oltre che il settore di attività e le aree di riferimento delle attività del tirocinio.

In questo contesto, il Comune di Andrano intende attivare nr. 2 tipologie di progetti formativi personalizzati, rispettivamente:

- **SERVIZI TURISTICI – AMBIENTALI** – con l'obiettivo di educare alla promozione del turismo con valorizzazione delle tipicità ambientali del territorio attraverso la promozione e la fruibilità dei principali luoghi del contesto locale e delle iniziative turistiche. Il progetto mira alla valorizzazione della conoscenza del patrimonio ambientale per una migliore fruizione dei beni e degli spazi pubblici con conseguente responsabilizzazione del tirocinante nei confronti della comunità e miglioramento del senso civico con conseguente arricchimento del proprio curriculum.
- **SERVIZI SOCIO – CULTURALI** – con l'obiettivo di educare alla promozione del patrimonio storico, architettonico e culturale del territorio attraverso la promozione e la fruibilità dei luoghi e la condivisione delle iniziative organizzate sul territorio in ambito sociale e culturale. Il progetto mira a promuovere la partecipazione e la cittadinanza attiva all'interno dei principali attrattori culturali, rafforzando le capacità del tirocinante di miglioramento del proprio senso civico e di acquisizione di nuove competenze spendibili nel mercato del lavoro.

Al momento dell'attivazione del tirocinio, il soggetto beneficiario deve essere già in carico ad un servizio pubblico competente, il quale attesta che l'inserimento in un contesto lavorativo mediante il tirocinio costituisce parte integrante del percorso di presa in carico e può contribuire al raggiungimento degli obiettivi di autonomia, riabilitazione ed inclusione socio-lavorativa.

ART.6 – DURATA DEL TIROCINIO E MODALITA'ATTUATIVE

I tirocini di inclusione avranno una durata di dodici mesi, non rinnovabili, con un impegno settimanale di 20 ore per un massimo di 80 ore mensili.

E' prevista un'indennità a titolo di rimborso forfettario onnicomprensivo per la partecipazione alle attività di inclusione previste dal tirocinio.

Il valore economico dell'indennità mensile, riconosciuta a fronte dell'attività svolta è destinato a coprire interamente i costi dell'attività presso il soggetto ospitante ed è corrisposto al tirocinante, a fronte di una partecipazione mensile pari almeno al 70% del monte ore del mese di riferimento.

L'ammontare dell'indennità monetaria corrisposta al tirocinante è pari ad un valore di € 500,00 mensili.

Il tirocinante che non abbia espletato almeno il 70% del monte ore previsto per il mese di riferimento nell'ambito del progetto personalizzato a lui destinato, non avrà diritto all'intera erogazione dell'indennità monetaria fatti salvi i casi di malattia, infortunio o altro grave, motivato e documentato impedimento oggettivo del tirocinante stesso e previa comunicazione da parte di quest'ultimo al Responsabile del Progetto. In tali casi, l'indennità parziale spettante potrà essere ridotta in misura proporzionale alle ore di tirocinio effettivamente svolte.

Quando l'effettiva partecipazione al tirocinio sia inferiore alla percentuale del 70% su base mensile, ma comunque pari o superiore al 50%, l'indennità stabilita, è dovuta nella misura del 50%. Quando l'effettiva partecipazione al tirocinio sia inferiore alla percentuale del 50% su base mensile, l'indennità non è dovuta.

L'indennità non è dovuta nei periodo di documentata sospensione del tirocinio.

I tirocini non prevedono l'instaurazione di un rapporto di lavoro tra soggetto attuatore e destinatario. Ogni destinatario potrà essere avviato a un solo percorso di tirocinio.

L'indennità verrà erogata previa verifica mensile dei report delle presenze e secondo tempi e modalità inserite nel contratto di tirocinio.

Il contratto di tirocinio, non prefigurandosi come rapporto di lavoro subordinato, dal punto di vista previdenziale, non prefigura alcuna contribuzione da versare all'INPS.

L'indennità corrisposta pertanto:

- Non determina in alcun modo la costituzione del rapporto di lavoro, essendo finalizzata solo a supportare l'esperienza di tirocinio;
- Non comporta la perdita dello stato di disoccupazione posseduto dal tirocinante
- Non dà luogo a trattamenti previdenziali/assistenziali, a valutazioni o riconoscimenti giuridici, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali;
- Non è cumulabile con altri contributi analoghi erogati da terzi.

L'indennità di partecipazione, sarà erogata, con cadenza mensile e in riferimento al mese solare precedente, secondo le seguenti modalità:

- Accredito su conto corrente bancario o postale intestato al tirocinante e comunicato all'atto della sottoscrizione del contratto di tirocinio;
- Accredito su carta prepagata;
- Altre modalità di pagamento idonee a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.

ART.7 – OBBLIGHI DELLE PARTI

Il comune di Andrano, in qualità di soggetto ospitante ed attuatore si obbliga a:

- designare il tutor dei tirocini di inclusione con funzione di accompagnamento e supervisione dei tirocinanti, con la prescrizione di almeno 1 tutor per ogni 3 tirocinanti, con funzioni di affiancamento ai tirocinanti sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori, in possesso di competenze professionali adeguate, coerenti con il progetto e sufficienti a monitorare le attività;
- fornire al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio e ogni volta che si renda necessario, adeguata informazione sugli obblighi in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché sui regolamenti dell'ente;
- mettere a disposizione del tirocinante le attrezzature e le strumentazioni per partecipare alle attività formative;
- collaborare, per il tramite del tutor, alla stesura del dossier individuale del tirocinante nonché al rilascio della attestazione finale;
- provvedere ad inserire il progetto formativo individuale all'interno del sistema SINTESI e/o proroga o interruzione del tirocinio; - concordare, in forma scritta, preventivamente con il soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc); - designare uno o più tutor interni, con la prescrizione di almeno 1 tutor per ogni 3 tirocinanti, con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori, in possesso di competenze professionali adeguate, coerenti con il progetto e sufficienti a monitorare le attività

Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel progetto formativo individuale, svolgendo le attività secondo le indicazioni dei tutor, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività del tirocinio con le attività dell'ente attuatore. E' tenuto a rispettare le norme in materia di igiene, salute, sicurezza sui luoghi di lavoro, gli obblighi di segretezza e riservatezza per quanto attiene a informazioni, procedimenti amministrativi, e processi organizzativi di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento del

tirocinio, nonché a partecipare agli incontri concordati con il tutor e anche con il soggetto promotore per monitorare l'attuazione del progetto formativo.

ART.8 – DECADENZA, SOSPENSIONE E REVOCA

L'Amministrazione procederà, nel rispetto della Legge n. 241/1990 all'adozione di un provvedimento di revoca del beneficio concesso nell'ambito della misura dei Tirocini di inclusione di cui al presente Avviso, nei seguenti casi:

- nel caso in cui il tirocinante, senza nessun motivo di impedimento oggettivo o in assenza di comunicazione, non si presenti nei giorni e negli orari stabiliti dal progetto di tirocinio, a svolgere le attività per le quali è stato incaricato, per un periodo pari o superiore a 7 giorni consecutivi nell'arco del medesimo mese solare di riferimento;
- qualora il tirocinante, per due mesi consecutivi, non abbia espletato il 70% minimo delle ore previste senza alcun motivo di impedimento oggettivo o in assenza di comunicazione;
- nel caso in cui il tirocinante si rifiuti di partecipare alle attività di tirocinio previste nel progetto a lui assegnato e da lui stesso condiviso e sottoscritto, senza giustificata e documentata motivazione;
- per i casi previsti precedentemente, qualora la revoca intervenga successivamente alla data di erogazione dell'indennità monetaria mensile, attestata dalla data di incasso del pagamento il tirocinante è tenuto alla restituzione delle medesime somme, in tutto o in parte;

Il sopravvenuto provvedimento di revoca, disposto per uno dei casi sopra elencati, comporta la contestuale esclusione dalla misura dei Tirocini di inclusione e la cancellazione dalla graduatoria dei tirocinanti.

Il tirocinio è sospeso in caso di maternità, infortunio o malattia di lunga durata del tirocinante, qualora i relativi eventi si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari.

Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio e non dà diritto all'indennità di partecipazione.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante in qualsiasi momento dandone motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante in caso di perdita dei requisiti di cui al presente Avviso, ovvero anche nel caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi e di inclusione sociale previsti.

ART.9 – GARANZIE ASSICURATIVE

Al soggetto avviato alla misura di tirocinio di inclusione sociale di cui al presente Avviso pubblico sarà garantita, l'attivazione di una specifica copertura assicurativa:

- presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

ART.10 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA E CONTROVERSIE

L'Amministrazione si riserva la facoltà in qualsiasi momento di revocare, modificare in parte o in tutto, annullare il presente Avviso Pubblico, ove ne ravvisasse la necessità.

La presentazione dell'istanza comporta l'accettazione di tutto quanto previsto nel presente Avviso pubblico nel rispetto delle norme cui lo stesso si riferisce, comunitarie, nazionali, regionali vigenti in materia e alle quali espressamente si rimanda.

Eventuali controversie saranno di competenza esclusiva del Foro di Lecce.

ART.11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on line e nella sezione NEWS del sito istituzionale del Comune di Andrano all'indirizzo: <https://www.comune.andrano.le.it/>

Il Responsabile del procedimento è la d.ssa Ilaria Pizza, Responsabile dell'Area Amministrativa sociale. Eventuali ulteriori informazioni inerenti al presente avviso potranno essere richieste all'indirizzo mail segreteria@comune.andrano.le.it.

ART.12 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), si informa che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione al presente Avviso è il Comune di Andrano. I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione alla presente procedura, nel rispetto degli obblighi di legge e per l'esecuzione delle finalità istituzionali. In particolare, i dati trasmessi saranno valutati ai fini dell'ammissibilità della domanda presentata e della verifica dei requisiti; al termine della procedura i dati saranno conservati nell'archivio del Comune (secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda. Ai partecipanti (persone fisiche) sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati.

Titolare del trattamento è il Comune di Andrano con sede in Via Michelangelo n.25 – 73032 Andrano (LE), C.F. 81002750750 - PEC: protocollo.comune.andrano@pec.it - Il partecipante è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione alla procedura e, successivamente, durante l'eventuale esecuzione delle attività previste, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e delle norme del D.Lgs. 196/2003 (e s.m.i.) eventualmente applicabili.

Andrano, 17.03.2025

Il Responsabile dell'Area Amministrativa sociale
d.ssa Ilaria Pizza